

FIRMA DIGITALE

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA E L'AZIENDA
OSPEDALIERA "BIANCHI MELACRINO MORELLI" DI REGGIO CALABRIA**

PREMESSO

L'art. 27 del D.P.R. 11.07.1980 N. 382

Gli artt. 41,42 e 46 del D.Lgvo 17.08.1999 n. 368, modificato dal comma 300 della legge 23.12.2005 n. 266

TRA

L'UNIVERSITA' DI MESSINA RAPPRESENTATA DAL MAGNIFICO RETTORE PROF. PIETRO NAVARRA, NATO A MESSINA IL 30.08.1968 E DOMICILIATO PER LA CARICA IN MESSINA, PIAZZA PUGLIATTI, 1 CODICE FISCALE 80004070837

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA "BIANCHI MELACRINO-MORELLI" DI REGGIO CALABRIA (DI SEGUITO DENOMINATA AZIENDA OSPEDALIERA BMM DI RC), CON SEDE IN REGGIO CALABRIA NELLA PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, IL DIRETTORE GENERALE DR. CARMELO BELLINVA, PER LA CARICA DOMICILIATO PRESSO LA SEDE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA, VIA PROVINCIALE SPIRITO SANTO - PALAZZO GANGERI, N. 24 CITTÀ DI REGGIO CALABRIA - PARTITA IVA 01367190806.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1

Tra l'Università di Messina e l'Azienda ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria viene concordata la stipula della seguente convenzione che ha la finalità sia di potenziare l'attività didattica della Scuola di Specializzazione in Nefrologia tramite la frequenza e l'utilizzazione di n. posti letto della l'U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell'Azienda Ospedaliera BMM di RC con requisiti corrispondenti a quelli delle strutture universitarie, sia di consentire la partecipazione del personale medico dipendente della U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell'Azienda Ospedaliera BMM di RC alla suddetta Scuola di Specializzazione e la partecipazione degli specializzandi della scuola stessa presso la suddetta struttura sanitaria.

ART.2

Sul numero degli allievi fissato annualmente dal Ministero, saranno riservati posti, in aggiunta ed ai sensi del D. Lgvo 368/99 art. 35, 4° e 5° comma, per specificate esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, per l'ammissione alle Scuole, nel limite di un dieci per cento, in funzione della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo appartenente a specifiche categorie, in servizio presso strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola. I modi ed i tempi della collaborazione tra le parti verranno concordati successivamente tra il Direttore della Scuola ed il Responsabile del Servizio, compatibilmente alle attività istituzionali delle stesse, fermo restando che la

frequenza degli allievi dovrà essere documentata con modalità di controllo da stabilirsi e che gli stessi dovranno operare sotto la diretta sorveglianza del Primario e del personale sanitario della U.O., osservando scrupolosamente le loro direttive. Ogni eventuale inosservanza dovrà essere immediatamente comunicata alla Direzione della Scuola.

ART.3

Le parti convengono che, relativamente al presente atto, non dovrà gravare alcun onere finanziario sul bilancio universitario, in ordine alla disponibilità dei locali, attrezzature o personale.

ART.4

Ai sensi dell'art. 41, comma 3° del D. Lgvo 368/99 l'Azienda Ospedaliera BMM di RC è tenuta alla copertura assicurativa degli specializzandi che svolgono attività di formazione assistenziale, per i rischi professionali, rischi sulla responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale, nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART.5

La presente convenzione avrà la durata di tre anni, dalla data della seconda sottoscrizione, con esclusione di tacito rinnovo, e potrà essere risolta qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali mutino le presenti condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto, con disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza a mezzo raccomandata a.r.

ART.6

Tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno demandate agli Organi Collegiali delle due parti, a norma delle vigenti disposizioni in materia. Qualora non fosse possibile raggiungere in tal modo un accordo, la definizione delle controversie sarà deferita alla Autorità Giudiziaria competente per territorio.

ART.7

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC., e giusto art. 15, comma 2-bis, della legge 241/90 e s.m.i.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Firmato

Il Rettore
(Prof. Pietro Navarra)